

## COMUNE DI BARBIANELLO

PROVINCIA DI PAVIA

# VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.27

### **OGGETTO:**

Ratifica Deliberazione di Giunta Comunale n.62 del 05.10.2023 "Variazione al bilancio di previsione finanziario 2023/2025 adottata in via d'urgenza ai sensi dell'art 42 c. 4 e dell'art. 175 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e al D.U.P. 2023/2025."

L'anno **duemilaventitre** addì **trenta** del mese di **novembre** alle ore **ventuno** e minuti **zero** nella Sala Consiliare.

Previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e termine di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione. Risultano Presenti::

Cognome e Nome	Presente
1. FALBO Giorgio - Presidente	Sì
2. CARINI Andrea - Consigliere	No
3. GRAMEGNA Mattia - Consigliere	Sì
4. BELTRAMI Paola - Consigliere	Sì
5. CAZZOLA CLAUDIO - Vice Sindaco	Sì
6. BERGOMI Maurizio - Consigliere	Sì
7. PANI ELIA - Consigliere	No
8. VIDALI Giampaolo - Consigliere	Sì
9.	
10.	
11.	
Totale Presenti	: 6
Totale Assenti	: 2

Partecipa il Vice Segretario Comunale MERCADANTE FAZIA Dott. Umberto

Il Signor **FALBO Giorgio** nella sua qualità di **Sindaco**, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno

OGGETTO: Ratifica Deliberazione di Giunta Comunale n.62 del 05.10.2023 "Variazione al bilancio di previsione finanziario 2023/2025 adottata in via d'urgenza ai sensi dell'art 42 c. 4 e dell'art. 175 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e al D.U.P. 2023/2025."

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

**Vista e richiamata la** delibera di giunta comunale n. 62 del 05/10/2023 recante "variazione al bilancio di previsione per finanziario 2023/2025 ,adottata in via d'urgenza ai sensi dell'art.42 c.4 e dell'art. 175 c.4 D. Igs. N. 267/2000 e al D.U.P. 2023/2025", allegata in copia e costituente parte integrante e sostanziale della presente delibera.

**Visto l'art. 175** del testo unico enti locali d. lgs. N. 267/2000 nel testo come modificato dall'art. 74, comma 1, n. 23), lett. g), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 del seguente tenore:

Articolo 175 Variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione:

- 1. Il bilancio di previsione finanziario può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza e di cassa sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese, per ciascuno degli esercizi considerati nel documento.
- 2. Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater.
- 3. Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve le seguenti variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno:
- a) l'istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di spesa;
- b) l'istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalità disciplinate dal principio applicato della contabilità finanziaria;
- c) l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato ed accantonato per le finalità per le quali sono stati previsti;
- d) quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate;
- e) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 5-bis, lettera d);
- f) le variazioni di cui al comma 5-quater, lettera b);
- g) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente.
- 4. Ai sensi dell'articolo 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.
- 5. In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata.
- 5-bis. L'organo esecutivo con provvedimento amministrativo approva le variazioni del piano esecutivo di gestione, salvo quelle di cui al comma 5-quater, e le seguenti variazioni del bilancio di previsione non aventi natura discrezionale, che si configurano come meramente applicative delle decisioni del Consiglio, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio:
- a) variazioni riguardanti l'utilizzo della quota vincolata e accantonata del risultato di amministrazione nel corso dell'esercizio provvisorio consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, secondo le modalità previste dall'art. 187. comma 3-quinquies:
- b) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità della spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata, già deliberati dal Consiglio;
- c) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'ente;
- d) variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater, garantendo che il fondo di cassa alla fine dell'esercizio sia non negativo;
- e) variazioni riguardanti il fondo pluriennale vincolato di cui all'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, effettuata entro i termini di approvazione del rendiconto in deroga al comma 3.

5-ter. Con il regolamento di contabilità si disciplinano le modalità di comunicazione al Consiglio delle variazioni di bilancio di cui al comma 5-bis.

5-quater. Nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilità, i responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare, per ciascuno degli esercizi del bilancio:

- a) le variazioni compensative del piano esecutivo di gestione fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, escluse le variazioni dei capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contribuiti agli investimenti, ed ai trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza della Giunta:
- b) le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, escluse quelle previste dall'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le variazioni di bilancio riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato sono comunicate trimestralmente alla giunta;
- c) le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, in termini di competenza e di cassa, secondo le modalità previste dall'art. 187, comma 3-quinquies; d) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati
- all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente;
- e) le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riquardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi.
- 5-quinquies. Le variazioni al bilancio di previsione disposte con provvedimenti amministrativi, nei Casi previsti dal presente decreto, e le variazioni del piano esecutivo di gestione non possono essere disposte con il medesimo provvedimento amministrativo. Le determinazioni dirigenziali di variazione compensativa dei capitoli del piano esecutivo di gestione di cui al comma 5-quater sono effettuate al fine di favorire il conseguimento degli obiettivi assegnati ai dirigenti.
- 6. Sono vietate le variazioni di giunta compensative tra macroaggregati appartenenti a titoli diversi.
- 7. Sono vietati gli spostamenti di dotazioni dai capitoli iscritti nei titoli riguardanti le entrate e le spese per conto di terzi e partite di giro in favore di altre parti del bilancio. Sono vietati gli spostamenti di somme tra residui e competenza.
- 8. Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio.
- 9. Le variazioni al piano esecutivo di gestione di cui all'articolo 169 sono di competenza dell'organo esecutivo, salvo quelle previste dal comma 5-quater, e possono essere adottate entro il 15 dicembre di ciascun anno, fatte salve le variazioni correlate alle variazioni di bilancio previste al comma 3, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno.
- 9-bis. Le variazioni al bilancio di previsione sono trasmesse al tesoriere inviando il prospetto di cui all'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, allegato al provvedimento di approvazione della variazione. Sono altresì trasmesse al tesoriere: a) le variazioni dei residui a seguito del loro riaccertamento;
- b) le variazioni del fondo pluriennale vincolato effettuate nel corso dell'esercizio finanziario.
  9-ter. Nel corso dell'esercizio 2015 sono applicate le norme concernenti le variazioni di bilancio vigenti nell'esercizio 2014, fatta salva la disciplina del fondo pluriennale vincolato e del riaccertamento straordinario dei residui. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014 adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015. "
- Visto l' art. 175 comma 4 del testo unico enti locali D. Igs. N. 267/2000 del seguente tenore:
- "4. Ai sensi dell'articolo 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine."

**Atteso** quindi che, ai sensi degli art.42 e 175, c.4 del TUEL, il Consiglio è chiamato a ratificare entro 60 gg., e comunque entro il 31/12, i provvedimenti assunti. In caso di mancata ratifica, totale o parziale, il Consiglio, entro i 30 gg. successivi e comunque sempre entro il 31/12 deve assumere i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata.

**Visto** l'art. 19 del D.Lgs 12 maggio 2006, n. 170, il quale stabilisce che le variazioni ai documenti di programmazione e previsione possono essere di carattere programmatico e/o contabile, nel rispetto del mantenimento della veridicità ed attendibilità del sistema di bilancio.

Visto l'articolo 42 comma 4 del tuel enti locali a mente del quale "Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza dagli altri organi del

comune o della provincia, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla Giunta da sottoporre a ratifica, nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza".

Atteso quindi che dalla lettura dell'articolo 42, si evince che la ratifica debba essere sottoposta ed avviata all'esame dell'organo consiliare entro i 60 giorni.

**Verificato** il permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall'ordinamento finanziario e contabile ed in particolare dagli artt. 162, comma 6 e 193 del d.Lgs. n. 267/2000 nonché degli equilibri inerenti i vincoli di finanza pubblica.

**Rilevata** la regolarità della procedura seguita ed il rispetto del termine di decadenza per la prescritta ratifica, così come disposto dall'art. 175, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000;

**Visto** l'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997 n. 59 il quale dispone che "gli atti, i dati e i documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici e telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge", il d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, Codice dell'Amministrazione digitale"

**Acquisiti** in argomento il parere di rito del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere di regolarità contabile, emesso dal responsabile del servizio finanziario, del presente deliberato a' sensi degli articoli 49, 147 comma 2 lettera b) e 147-bis del Tuel D.Lgs. n. 267/2000.

**Dato atto** che con il rilascio dei pareri di cui sopra, ai sensi del regolamento comunale sul sistema dei controlli interni e dell'articolo 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, inserito dall'articolo 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, è stato assicurato sulla presente proposta di deliberazione il controllo di regolarità amministrativa e contabile.

Con voti unanimi e favorevoli, espressi dai consiglieri comunali nelle forme di legge

#### Delibera

- 1. di ratificare, a norma dell'art. 175 comma 4 e 42 comma 4 del Tuel enti locali D. lgs. N. 267/2000, la variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2023/2025, assunta con delibera di giunta comunale n. 62 del 05/10/2023 che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa.
- 2. di dare atto che il bilancio di previsione 2023/2025 a seguito delle variazione di cui sopra, rispetta i vincoli posti dal pareggio di bilancio.

Successivamente con voti favorevoli e unanimi resi in separata votazione ed espressi in forma di legge, la presente viene dichiarata immediatamente eseguibile, stante l'urgenza, a norma dell'art. 134 comma 4 del teso unico enti locali d. lgs. N. 267/2000.

## Del che si è redatto il presente verbale Il Presidente F.to:FALBO Giorgio

# II Vice Segretario Comunale F.to:MERCADANTE FAZIA Dott. Umberto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 DLgs 267/2000 – Testo Unico degli Enti Locali)			
Il sottoscritto Segretario certifica che copia del presente verbale viene affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 12/12/2023 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.			
Ва	arbianello , lì Il Vice Segretario Comunale F.to:MERCADANTE FAZIA Dott. Umberto		
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.  Barbianello , lì  Il Vice Segretario Comunale			
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'  (art. 134 DLgs 267/2000 – Testo Unico degli Enti Locali))			
	Si certifica che il 30-nov-2023 la suestesa deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3°comma dell' art. 134 del DLgs 267/2000 senza che siano stati sollevati rilievi ai sensi dell'art 127 del succitato Decreto Legislativo.		
	La presente deliberazione è divenuta esecutiva per dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell'art.134-comma 4° - DLgs 267/2000.		
Lì, 30-nov-2023			
	II Vice Segretario Comunale F.to:MERCADANTE FAZIA Dott. Umberto		

## **COMUNE DI BARBIANELLO**

PROVINCIA DI PAVIA

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 27 del 30/11/2023

**Oggetto:** Ratifica Deliberazione di Giunta Comunale n.62 del 05.10.2023 "Variazione al bilancio di previsione finanziario 2023/2025 adottata in via d'urgenza ai sensi dell'art 42 c. 4 e dell'art. 175 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e al D.U.P. 2023/2025."

#### Parere di regolarità tecnica:

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.		
	Il Resp. Del Servizio FINANZIARIO F.to Rag. BOSCHINI Paola	
Barbianello, lì 30.11.2023		
Parere di regolarità contabile:		
Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità dell'art. 49 - comma 1 - del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.	CONTABILE della proposta in oggetto, ai sensi	
	Il Resp. Del Servizio FINANZIARIO F.to Rag. BOSCHINI Paola	
Barbianello, li 30.11.2023		